Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 148 del 27 giugno 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. **240**.

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. **240**.

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere al riordinamento della banda musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742;

Considerato che il terzo comma dell'art. 85 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dà facoltà al Ministro dell'interno, in casi di urgente necessità, di curare la definizione dei provvedimenti proposti, dandone comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e prescindendo dell acquisizione del parere di quest'ultimo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale sostituisce al parere del citato Consiglio nazionale di polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale;

Considerato che il testo del presente decreto, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato piu rappresentativi a livello nazionale, è stato comunicato agli stessi a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'interno:

EMANA

il seguente decreto:

NUOVO ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Compiti della banda musicale

1. La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.

2. Essa è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della istituzione nonché a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

3. Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

Art. 2.

Dipendenza ed impiego

1. La banda musicale della Polizia di Stato è un organismo alle dipendenze della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'impiego secondo le modalità previste dall'art. 3.

Art. 3.

Modalità d'impiego

1. Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.

3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.

6. In particolari circostanze può essere autorizzato impiego della banda ad organico ridotto purché rimanga inalterata la funzionalita del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto è stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.

Art. 4.

Attività musicali e d'archivio

1. Alle attività musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.

2. I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attività.

Art. 5.

Regolamento della banda musicale

1. Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Organizzazione strumentale

1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli trumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto legislativo.

2. Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Art. 7.

Organico

1. La dotazione organica della banda musicale della Polizia di Stato è così determinata:

a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centotre esecutori.

2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.

Art. 8.

Ruoli

1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti:

a) ruolo del maestro direttore: un posto;
b) ruolo del maestro vice direttore: un posto;
c) ruolo degli esecutori: centotre posti.

2. I ruoli di cui al presente articolo fanno parte dei ruoli del personale di Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 9.

Ruolo del maestro direttore

1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.

Art. 10.

Ruolo del maestro vice direttore

1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse. di trascrizione del repertorio musicale.

3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.

Art. 11

Ruolo degli esecutori

1. Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

I Parte

I Parte *A*
I Parte *B*

II Parte

II Parte *A*
II Parte *B*

III Parte

III Parte *A*
III Parte *B*

2. Agli appartenenti al ruolo degli esecutori sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.

Art. 12.

Nomina a maestro direttore

1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di strumentazione per banda.

2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

3. Il vincitore del concorso è nominato maestro direttore in prova della banda musicale.

4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.

Art. 13.

Nomina a maestro vice direttore

1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

3. Il vincitore del pubblico concorso è nominato maestro vice direttore in prova.

4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.

Art. 14.

Nomina ad esecutore

1. La nomina ad esecutore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati esecutori in prova.

4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.

Art. 15.

Corsi informativi

1. Le modalità di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Capo II

Art. 16.

Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore

1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 13 e 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; be la presiede;

b) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) un insegnante di composizione presso un conservatorio statale;

d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o due esperti della materia.

2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera *d)* del comma 1 può essere il maestro direttore della banda.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 17.

Commissione esaminatrice del concorso ad esecutore

1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

a) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

b) un funzionario direttivo con la qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio presso lo stesso Dipartimento;

c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato;

d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale è bandito il concorso.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 18.

Concorso per la nomina a maestro direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 12 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 19.

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte e dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 20.

Concorso per la nomina ad esecutore

1. I candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;

c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.

2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 21.

Valutazione dei titoli

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella *D*.

Art. 22.

Modalità di svolgimento del concorso per la nomina ad esecutore

1. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dall'art. 20 in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso può essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.

Art. 23.

Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica

1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneittà fisica e psichica e per lo svolgimento delle prove d'esame previste dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903. e nel decreto del Precedenti della repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psicofisici per coloro che fanno già parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Art. 24.

Titoli di preferenza e di precedenza

1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato.

TITOLO III

NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 25.

Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

1 Per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato, si applicano le norme in vigore per il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 26.

Divisa

1. Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale indossano, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, la divisa prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 27.

Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato

1 Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli esecutori della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale, eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Art. 28

Cause di cessazione dal servizio

1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, può essere destinato alle attività di supporto della banda musicale.

Art. 29.

Limiti di età

1. Gli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età.

TITOLO IV

INQUADRAMENTI

Art. 30.

Inquadramento degli esecutori della banda musicale

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, assunto ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 8 giugno 1971, n. 438, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale della Polizia di Stato, è inquadrato, in relazione allo strumento suonato ed al perioso complessivo di servizio prestato, nel ruolo degli esecutori della banda musicale, nella parte o qualifica corrispondente, secondo l'allegata tabella *E* e conservando, ai fini della progressione economica di cui all'allegata tabella *G*, l'anzianità di servizio maturata alla suddetta data.

2. Qualora l'inquadramento comporti l'inserimento in una parte o qualifica inferiore a quella precedentemente rivestita, l'appartenente ai ruoli della banda musicale conserva il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultava inserito in base alla tabella *B* annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707

Art. 31.

Passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

1. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 30, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di inquadramento, può chiedere di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

2. A tal fine il suddetto personale conserva la qualifica rivestita e l'anzianità maturata per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

3. Fino a quando le esigenze di servizio della banda musicale non saranno soddisfatte con il personale assunto mediante i pubblici concorsi previsti dal presente decreto legislativo, il personale di cui al comma 1 continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito nell'ambito della banda musicale della Polizia di Stato.

Art. 32.

Inquadramento degli aggregati

1. Il personale della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale in qualità di aggregato, quale appartenente all'ex fanfara, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo, nella terza parte *B* del ruolo degli esecutori, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilità di altrettanti posti nella stessa terza parte *B*.

2. L'anzianità di servizio nel ruolo degli esecutori della banda musicale del personale di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nel ruolo stesso.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Art. 33.

Titolari degli strumenti soppressi

1. I titolari degli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale, conservano il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella *B* annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

Art. 34.

Norme transitorie per gli esecutori

1. Il personale della banda musicale che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, compiti propri di una parte o qualifica superiore a quella nella quale viene inquadrato ai sensi dell'articolo 30, può chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica.

2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attività svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

Art. 35

Norme transitorie per il maestro direttore

1. L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro direttore, può, a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro direttore della banda, previo il superamento di una prova musicale.

2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attività svolte alle funzioni proprie del maestro direttore della banda è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 38.

Art. 36.

Norme transitorie per il maestro vice direttore

1. L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro vice direttore, può, a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro vice direttore previo il superamento di una prova musicale.

2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attività svolte alle funzioni proprie del maestro vice direttore della banda è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

Capo II

Art. 37.

Prove musicali

1. Il personale che intenda sostenere le prove musicali previste dai precedenti articoli, deve inoltrare specifica istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Le prove sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun ruolo, parte o qualifica, con riguardo all'attività effettivamente svolta dal personale in servizio nella banda musicale all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 38.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice delle prove musicali di cui all'articolo 37, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita da:

a) un dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

b) un funzionario direttivo con qualifica di vice questore aggiunto, o equiparata, in servizio presso lo stesso Dipartimento;

c) tre esperti musicali estranei all'Amministrazione di cui uno esperto dello strumento per il quale si effettua la prova.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 39.

Prova musicale per gli esecutori

1. Per l'accesso alla prima parte *A* e *B* ed alla seconda parte *A* e *B*, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, dovrà sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato.

2. Per l'accesso alla terza parte *A*, la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato, di un brano musicale a scelta del candidato.

Art. 40.

Prove musicali per il maestro direttore ed il maestro vice direttore

1. Per accedere al ruolo del maestro direttore della banda musicale, il personale di cui agli articoli 35 e 36 deve sostenere una prova musicale così articolata:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo od orchestra, da svolgere in tempo massimo di diciotto ore;
b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale da svolgere in tempo massimo di diciotto ore;
c) concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Per accedere al ruolo del maestro vice direttore il personale di cui al comma 1 dell'art. 34 deve sostenere le seguenti prove:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
b) concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

Art. 41.

Punteggio di merito

1. Le prove di cui all'art. 40 si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

Capo III

Art. 42.

1. All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali, nonché del materiale bandistico e del repertorio musicale, si provvede secondo le disposizioni vigenti.

Art. 43.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 24 aprile 1982, n. 337.

TABELLA *A*

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

N. 3 Flauti
» 1 Ottavino
» 3 Oboe
» 1 Corno inglese
» 2 Clarinetti piccoli Lab
» 2 Clarinetti piccoli Mib
» 22 Clarinetti soprani Sib
» 4 Clarinetti contralti Mib
» 3 Clarinetti bassi Sib
» 1 Clarinetto contrabbasso Mib
» 2 Fagotti
» 2 Saxofoni soprani Sib
» 4 Saxofoni contralti Mib
» 2 Saxofoni tenori Sib
» 2 Saxofoni baritoni Mib
» 1 Saxofono basso Sib
» 6 Corni
» 4 Trombe Sib acuto
» 2 Trombe in Fa-Mib
» 2 Trombe Sib basso
» 4 Tromboni tenori
» 1 Trombone basso in Fa
» 2 Flicorni sopranini Mib
» 4 Flicorni soprani Sib
» 2 Flicorni contralti Mib
» 3 Flicorni tenori Sib
» 3 Flicorni bassi Sib
» 2 Flicorni bassi gravi in Fa
» 4 Flicorni c/bassi Sib
» 1 Pianoforte
» 1 Chitarra
» 1 Timpano
» 2 Tamburi
» 2 Piatti
» 2 Grancasse

Nota: Continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda della Polizia di Stato, fino al collocamento a riposo degli attuali titolari, i seguenti strumenti:

1) 1° clarinetto soprano Sib n. 11;
2) 1° clarinetto soprano Sib n. 12;
3) contrabbasso ad ancia;
4) 3ª tromba in Fa;
5) 1° flicorno contralto Mib;
6) n. 2 flicorni bassi gravi Mib.

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti *A* n. 13

1) 1° Flauto
2) 1° Oboe
3) 1° Clarinetto piccolo Lab
4) 1° Clarinetto piccolo Mib
5) 1° Clarientto soprano Sib solista n. 1
6) 1° Saxofono soprano Sib
7) 1° Corno
8) 1ª Tromba Sib acuto
9) 1° Trombone tenore
10) 1° Flicorno sopranino Mib
11) 1° Flicorno soprano Sib
12) 1° Flicorno tenore Sib
13) 1° Flicorno basso Sib

Prime parti *B* n. 14

14) 1° Clarinetto soprano Sib spalla n. 2.
15) 2° Clarinetto soprano Sib n. 1
16) 1° Clarinetto contralto Mib
17) 1° Clarinetto basso Sib
18) 1° Fagotto
19) 1° Saxofono contralto Mib
20) 1° Saxofono tenore Sib
21) 3° Corno con l'obbligo del primo
22) 1ª Tromba in Fa-Mib con l'obbligo della tromba Sib acuto
23) 2° Flicorno sopranino Mib
24) 1° Flicorno contrabbasso Sib
25) Pianoforte con l'obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e compiti di archivio
26) Timpano con l'obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc)
27) Strumenti a percussione e grancassa (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l'obbligo dei timpani.

Seconde parti *A* n. 20

1) Ottavino con l'obbligo del flauto
2) Corno inglese con l'obbligo dell'oboe
3) 2° clarinetto piccolo Lab con l'obbligo del clarinetto piccolo Mib
4) 2° clarinetto piccolo Mib con l'obbligo del clarinetto piccolo Lab
5) 1° clarinetto soprano Sib n. 3
6) 1° clarinetto soprano Sib n. 4
7) 1° clarinetto soprano Sib n. 5
8) 1° clarinetto soprano Sib n. 6
9) 2° clarinetto soprano Sib n. 2
10) 2° saxofono contralto Mib
11) 1° saxofono baritono Mib
12) 2° corno
13) 2ª tromba Sib acuto con l'obbligo del trombino Sib
14) 1ª tromba Sib basso
15) 2° flicorno soprano Sib
16) 1° flicorno contralto Mib
17) 2° flicorno tenore Sib
18) 1° flicorno basso grave in Fa
19) Chitarra con l'obbligo della chitarra bassa e con compiti di archivio
20) 1° tamburo con l'obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione.

Secondi parti *B* n. 18

21) 2° flauto con l'obbligo dell'ottavino
22) 2° oboe con l'obbligo del corno inglese
23) 1° clarinetto soprano Sib n. 7
24) 1° clarinetto soprano Sib n. 8
25) 1° clarinetto soprano Sib n. 9
26) 1° clarinetto soprano Sib n. 10
27) 2° clarinetto soprano Sib n. 3
28) 2° clarinetto contralto Mib
29) 2° clarinetto basso Sib
30) 2° fagotto con l'obbligo del contrabbasso ad ancia
31) 2° saxofono soprano Sib
32) 4° corno con l'obbligo del secondo
33) 2ª tromba in Fa-Mib con l'obbligo della tromba Sib acuto
34) 2° trombone tenore
35) Trombone basso in Fa
36) 2° flicorno basso Sib
37) 2° flicorno contrabbasso Sib
38) 1° piatti con l'obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli.

Terze parti *A* n. 17

1) 3° flauto con l'obbligo dell'ottavino
2) 3° oboe con l'obbligo del corno inglese
3) 2° clarinetto soprano Sib n. 4
4) 2° clarinetto soprano Sib n. 5
5) 2° clarinetto soprano Sib n. 6
6) 3° clarinetto contralto Mib
7) Clarinetto contrabbasso Mib
8) 3° saxofono contralto Mib
9) 2° saxofono tenore Sib
10) Saxofono basso Sib
11) 5° corno con l'obbligo della fila
12) 3ª tromba Sib acuto con l'obbligo della tromba in Re
13) 3° trombone tenore
14) 3° flicorno soprano Sib
15) 3° flicorno tenore Sib
16) 2° flicorno basso grave in Fa
17) 3° flicorno contrabbasso Sib.

Terzi parti *B* n. 21

18) 2° clarinetto soprano Sib n. 7
19) 2° clarinetto soprano Sib n. 8
20) 2° clarinetto soprano Sib n. 9
21) 2° clarinetto soprano Sib n. 10
22) 2° clarinetto soprano Sib n. 11
23) 2° clarinetto soprano Sib n. 12
24) 4° clarinetto contralto Mib
25) 3° clarinetto basso Sib con obbligo del clarinetto contrabbasso Sib
26) 4° saxofono contralto Mib
27) 2° saxofono baritono Mib
28) 6° corno con l'obbligo della fila
29) 4ª tromba Sib acuto
30) 2ª tromba Sib basso
31) 4° trombone tenore
32) 4° flicorno soprano Sib
33) 2° flicorno contralto Mib
34) 3° flicorno basso Sib
35) 4° flicorno contrabbasso Sib
36) 2° tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
37) 2° piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
38) 2° grancassa con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli.

TABELLA *C*

Strumenti			1A	1B	2A	2B	3A	3B
3	Flauti		1			1	1	
1	Ottavino				1			
3	Oboi		1			1	1	
1	Corno inglese				1			
2	Clarinetti piccolo	Lab	1		1			
2	Clarinetti piccolo	Mib	1		1			
22	Clarinetti soprani	Sib	1	2	5	5	3	6
4	Clarinetti contralti	Mib		1		1	1	1
3	Clarinetti bassi	Sib		1		1		1
1	Clarinetto contrabbasso	Mib					1	
2	Fagotti			1		1		
2	Saxofoni soprani	Sib	1			1		
4	Saxofoni contralti	Mib		1	1		1	1
2	Saxofoni tenori	Sib		1			1	
2	Saxofoni baritoni	Mib			1			1
1	Saxofono basso	Sib					1	
6	Corni		1	1	1	1	1	1
4	Trombe Sib acuto		1		1		1	1
2	Trombe in Fa-mib			1		1		
2	Trombe Sib basso				1			1
4	Tromboni tenori		1			1	1	1
1	Trombone basso in Fa					1		
2	Flicorno sopranini	Mib	1	1				
4	Flicorni soprani	Sib	1		1		1	1
2	Flicorni contralti	Mib			1			1
3	Flicorni tenori	Sib	1		1		1	
3	Flicorni bassi	Sib	1					
2	Flicorni bassi gravi in	Fa			1		1	
4	Flicorni contrabbassi	Sib		1		1	1	1
1	Pianoforte			1				
1	Chitarra				1			
1	Timpano			1				
2	Tamburi				1			1
2	Piatti					1		1
2	Grancasse			1				1

TABELLA *D*

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli	Punteggio
Titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o pressò un istituto parificato)	Sino ad un massimo di punti 8
Titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola)	Sino ad un massimo di punti 4
Titoli professionali (attività ed incarichi svolti)	Sino ad un massimo di punti 8

TABELLA *E*

EQUIPARAZIONE TRA LE PARTI E CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 5 GIUGNO 1965, N. 707 E LE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

Legge 5 giugno 1965, n. 708

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

1ª Parte

Categoria A (n. 12 unità)

1) 1° Flauto;
2) 1° Oboe;
3) 1° Clarinetto piccolo lab;
4) 1° Clarinetto piccolo mib;
5) Clarinetto soprano sib solista (n. 1);
6) 1° Saxofono soprano sib;
7) 1° Corno;
8) 1ª Tromba sib acuto;
9) 1° Flicorno sopranino mib;
10) 1° Flicorno soprano sib;
11) 1° Flicorno tenore sib;
12) 1° Flicorno basso sib.

Categoria B (n. 13 unità)

13) 1° Clarinetto soprano sib spalla (n. 2);
14) 1° Clarinetto contralto mib;
15) 1° Clarinetto basso sib;
16) 1° Fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e percussione);
17) 1° Saxofono contralto mib;
18) 1° Saxofono tenore sib;
19) 3° Corno;
20) 1ª Tromba in fa-mib;
21) 1° Trombone tenore;
22) 2° Flicorno sopranino mib;
23) 1° Flicorno contralto mib;
24) 1° Flicorno contrabbasso sib;
25) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione);

Decreto legislativo

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti A n. 13

1) 1° Flauto;
2) 1° Oboe;
3) 1° Clarinetto piccolo lab;
4) 1° Clarinetto piccolo mib;
5) 1° Clarinetto soprano sib solista n. 1;
6) 1° Saxofono soprano sib;
7) 1° Corno;
8) 1ª Tromba sib acuto;
9) 1° Trombone tenore;
10) 1° Flicorno sopranino mib;
11) 1° Flicorno soprano sib;
12) 1° Flicorno tenore sib;
13) 1° Flicorno basso sib.

Prime parti B n. 14

14) 1° Clarinetto soprano sib spalla n. 2;
15) 2° Clarinetto soprano sib n. 1;
16) 1° Clarinetto contralto mib;
17) 1° Clarinetto basso sib;
18) 1° Fagotto;
19) 1° Saxofono contralto mib;
20) 1° Saxofono tenore sib;
21) 3° Corno con l'obbligo del primo;
22) 1ª Tromba in fa-mib con l'obbligo della tromba sib acuto;
23) 2° Ficonro sopranino mib;
24) 1° Flicorno contrabbasso sib;
25) Pianoforte con l'obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e dell'archivio
26) Timpano con l'obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, ecc.);
27) Grancassa e strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, ecc.) con l'obbligo dei timpani.

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 2ª parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

2ª Parte

Categoria A (n. 18 unità)

1) Ottavino (con l'obbligo del flauto);
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
3) 2° Clarinetto piccolo mib;
4) 1° Clarinetto soprano sib n. 3;
5) 1° Clarinetto sprano sib n. 4;
6) 1° Clarinetto soprano sib n. 5;
7) 1° Clarinetto soprano sib n. 6;
8) 2° Clarinetto soprano sib n. 1;
9) 2° Saxofono contralto mib;
10) 1° Saxofono baritono;
11) 2° Corno;
12) 2ª Tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa);
13) 1ª Tromba sib basso;
14) 2° Flicorno soprano sib;
15) 2° Flicorno tenore sib;
16) Flicorno basso grave in fa;
17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
18) Grancassa (con l'obbligo dei piatti e degli altri strumenti a percussione).

Seconde parti A n. 20

1) Ottavino con l'obbligo del flauto;
2) Corno inglese con l'obbligo dell'oboe;
3) 2° Clarinetto piccolo lab con l'obbligo del clarinetto piccolo mib;
4) 2° Clarinetto piccolo mib con l'obbligo del clarinetto piccolo lab;
5) 1° Clarinetto soprano sib n. 3;
6) 1° Clarinetto soprano sib n. 4;
7) 1° Clarinetto soprano sib n. 5;
8) 1° Clarinetto soprano sib n. 6;
9) 2° Clarinetto soprano sib n. 2;
10) 2° Saxofono contralto mib;
11) 1° Saxofono baritono mib;
12) 2° Corno;
13) 2ª Tromba sib acuto con l'obbligo del trombino sib;
14) 1ª Tromba sib basso;
15) 2° Flicorno soprano sib;
16) 1° Flicorno contralto mib:
17) 2° Flicorno tenore sib;
18) 1° Flicorno basso grave in fa;
19) Chitarra con l'obbligo della chitarra bassa e dell'archivio;
20) 1° Tamburo con l'obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione.

Categoria B (n. 20 unità)

19) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
20) 2° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
21) 1° Clarinetto soprano sib n. 7;
22) 1° Clarinetto soprano sib n. 8;
23) 1° Clarinetto soprano sib n. 9;
24) 1° Clarinetto soprano sib n. 10;
25) 2° Clarinetto soprano sib n. 2;
26) 2° Clarinetto contralto mib;
27) 2° Clarinetto basso sib;
28) 2° Fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
29) 2° Saxofono soprano sib;
30) 4° Corno;
31) 2ª Tromba in fa-mib;
32) 2° Trombone tenore;
33) Trombone basso in fa;
34) 2° Flicorno contralto mib;
35) 2° Flicorno basso sib;
36) 1° Flicorno basso grave in mib;
37) 2° Flicorno contrabbasso sib;
38) 1° Piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione).

Seconde parti B n. 18

21) 2° Flauto con l'obbligo dell'ottavino;
22) 2° Oboe con l'obbligo del corno inglese;
23) 1° Clarinetto soprano sib n. 7;
24) 1° Clarinetto soprano sib n. 8;
25) 1° Clarinetto soprano sib n. 9;
26) 1° Clarinetto soprano sib n. 10;
27) 2° Clarinetto soprano sib n. 3;
28) 2° Clarinetto contralto mib;
29) 2° Clarinetto basso sib;
30) 2° Fagotto con l'obbligo del contrabbasso ad ancia;
31) 2° Saxofono soprano sib;
32) 4° Corno con l'obbligo del secondo;
33) 2ª Tromba in fa-mib con l'obbligo della tromba sib acuto;
34) 2° Trombone tenore;
35) Trombone basso in fa;
36) 2° Flicorno basso sib;
37) 2° Flicorno contrabbasso sib;
38) 1° Piatti con l'obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli).

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 3ª parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

3ª Parte

Categoria A (n. 15 unità)

1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
3) 1° Clarinetto soprano sib n. 11;
4) 1° Clarinetto soprano sib n. 12;
5) 2° Clarinetto soprano sib n. 3;
6) 2° Clarinetto soprano sib n. 4;
7) 3° Clarinetto contralto mib;
8) Clarinetto contrabbasso mib;
9) 3° Saxofono contralto mib;
10) 2° Saxofono tenore sib;
11) Saxofono basso sib;
12) Contrabbasso ad ancia;
13) 3° Tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa);
14) 3° Flicorno soprano sib;
15) 3° Flicorno tenore sib.

Terze parti A n. 17

1) 3° Flauto con l'obbligo dell'ottavino;
2) 3° Oboe con l'obbligo del corno inglese;
3) 2° Clarinetto soprano sib n. 4;
4) 2° Clarinetto soprano sib n. 5;
5) 2° Clarinetto soprano sib n. 6;
6) 3° Clarinetto contralto mib;
7) Clarinetto contrabbasso mib;
8) 3° Saxofono contralto mib;
9) 2° Saxofono tenore sib;
10) Saxofono basso sib;
11) 5° Corno con l'obbligo della fila;
12) 3ª Tromba sib acuto con l'obbligo della tromba in re;
13) 3° Trombone tenore;
14) 3° Flicorno soprano sib;
15) 3° Flicorno tenore sib;
16) 2° Flicorno basso grave in fa;
17) 3° Flicorno contrabbasso sib.

Categoria B (n. 24 unità)

16) 2° Clarinetto piccolo lab;
17) 2° Clarinetto soprano sib n. 5;
18) 2° Clarinetto soprano sib n. 6;
19) 2° Clarinetto soprano sib n. 7;
20) 2° Clarinetto soprano sib n. 8;
21) 2° Clarinetto soprano sib n. 9;
22) 2° Clarinetto soprano sib n. 10;
23) 4° Clarinetto contralto mib;
24) 3° Clarinetto basso sib (con l'obbligo del clarinetto contrabbasso sib);
25) 4° Saxfono contralto mib;
26) 2° Saxofono baritono mib;
27) 5° Corno;
28) 4ª Tromba sib acuto;
29) 3° Tromba fa-mib;
30) 2ª Tromba sib basso;
31) 3° Trombone tenore;
32) Trombone contrabbasso sib;
33) 4° Flicorno soprano sib;
34) 3° Flicorno contralto mib;
35) 3° Flicorno basso sib;
36) 2° Flicorno basso grave mib;
37) 3° Flicorno contrabbasso sib;
38) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione);
39) 2° Piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione).

Terze parti B n. 21

18) 2° Clarinetto soprano sib n. 7;
19) 2° Clarinetto soprano sib n. 8;
20) 2° Clarinetto soprano sib n. 9;
21) 2° Clarinetto soprano sib n. 10;
22) 2° Clarinetto soprano sib n. 11;
23) 2° Clarinetto soprano sib n. 12;
24) 4° Clarinetto contralto mib;
25) 3° Clarinetto basso sib con l'obbligo del clarinetto contrabbasso sib;
26) 4° Saxofono contralto mib;
27) 2° Saxofono baritono mib;
28) 6° Corno con l'obbligo della fila;
29) 4ª Tromba sib acuto;
30) 2ª Tromba sib acuto;
31) 4° Trombone tenore;
32) 4° Flicorno soprano sib;
33) 2° Flicorno contralto mib;
34) 3° Flicorno basso sib;
35) 4° Flicorno contrabbasso sib;
36) 2° Tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli);
37) 2° Piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono xilofono, marimba, campanelli);
38) 2ª Grancassa con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli).

TABELLA *C*

SPECCHIO RIASSUNTIVO DEGLI STRUMENTI DISTRIBUITI NELLA VARIE CATEGORIE

STRUMENTI	Categorie: Prime parti A	Prime parti B	Seconde parti A	Seconde parti B	Terze parti A	Terze parti B
3 Flauti	1	—	—	1	1	—
1 Ottavino	—	—	1	—	—	—
3 Oboi	1	—	—	1	1	—
1 Corno inglese	—	—	1	—	—	—
2 Cl. picc. lab	1	—	—	—	—	1
2 Cl. picc. mib	1	—	1	—	—	—
22 Cl. sopr. sib	1	1	5	5	4	6
4 Cl. contralti mib	—	1	—	1	1	1
3 Cl. bas. sib (C.B. sib)	—	1	—	1	—	1
1 Cl. contrabbasso mib	—	—	—	—	1	—
2 Fagotti	—	1	—	1	—	—
2 Saxofoni soprani	1	—	—	1	—	—
4 Saxofoni contr mib		1	1		1	1
2 Saxofoni tenori	—	1	—	—	1	—
2 Saxofoni baritoni	—	—	1	—	—	1
1 Saxofono basso sib	—	—	—	—	1	—
1 Contrabbasso ad ancia	—	—	—	—	1	—
5 Corni	1	1	1	1	—	1
4 Trombe sib acuto	1	—	1	—	1	1
3 Trombe fa mib	—	1	—	1	—	1
2 Trombe sib basso	—	—	1	—	—	1
3 Tromboni tenori	—	1	—	1	—	1
1 Tromb. basso in fa	—	—	—	1	—	—
1 Tromb. contrabbas. sib	—	—		—	—	1
2 Flic. sopranini mib	1	1	—	—	—	—
4 Flicorni soprani sib	1	—	1	—	1	1
3 Flicorni contralti mib	—	1	—	1	—	1
3 Flicorni tenori sib	1	—	1	—	1	—
3 Flicorni bassi sib	1	—	—	1	—	1
1 Flic. bas. grav. in fa	—	—	1	—	—	—
2 Flic. bas. grav. mib	—	—	—	1	—	1
3 Flic. contrab. sib	—	1	—	1	—	1
1 Timpani	—	1	—	—	—	—
2 Tamburi	—	—	1	—	—	1
2 Piatti	—	—	—	1	—	1
1 Grancassa	—	—	1	—	—	—

STRUMENTI	1 A	1 B	2 A	2 B	3 A	3 B
3 Flauti	1	—	—	1	1	—
1 Ottavino	—	—	1	—		—
3 Oboi	1	—	—	1	1	—
1 Corno inglese	—	—	1	—	—	—
2 Cl. picc. lab	1	—	1	—	—	—
2 Cl. picc. mib	1	—	1	—	—	—
22 Clar. sopr. sib	1	2	5	5	3	6
4 Clar. contralti mib	—	1	—	1	1	1
3 Clarinetti bassi sib	—	1	—	1	—	1
1 Clar. contrabbas. mib	—	—	—	—	1	—
2 Fagotti	—	1	—	1	—	—
2 Saxofoni soprani sib	1	—	—	1	—	—
4 Saxofoni contr. mib	—	1	1	—	1	1
2 Saxofoni tenori sib	—	1	—	—	1	—
2 Saxofoni baritoni mib	—	—	1	—	—	1
1 Saxofono basso sib	—	—	—	—	1	—
6 Corni	1	1	1	1	1	1
4 Trombe sib acuto	1	—	1	—	1	1
2 Trombe fa mib	—	1	—	1	—	—
2 Trombe sib basso	—	—	1	—	—	1
4 Tromboni tenori	1	—	—	1	1	1
1 Trombone bas. in fa	—	—	—	1	—	—
2 Flic. sopranini mib	1	1	—	—	—	—
4 Flicorni soprani sib	1	—	1	—	1	1
2 Flicorni contralti mib	—	—	1	—	—	1
3 Flicorni tenori sib	1	—	1	—	1	—
3 Flicorni bassi sib	1	—	—	1	—	1
2 Flic. bas. gravi in fa	—	—	1	—	1	—
4 Flic. contrabbas. sib	—	1	—	1	1	1
1 Pianoforte	—	1	—	—	—	—
1 Chitarra	—	—	1	—	—	—
1 Timpano	—	1	—	—	—	—
2 Tamburi	—	—	1	—	—	1
2 Piatti	—	—	—	1	—	1
2 Grancasse	—	1	—	—	—	1

TABELLA *F*

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Qualifiche del personale della banda della Polizia di Stato		Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
III Parte	*B*	Perito tecnico
	A	Perito tecnico
II Parte	*B*	Perito tecnico principale
	A	Perito tecnico principale
I Parte	*B*	Perito tecnico principale
	A	Perito tecnico capo
Maestro vice direttore		Direttore tecnico
Maestro direttore		Direttore tecnico capo

TABELLA *G*

PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

QUALIFICHE		Livelli		
		VI	VI-*bis*	VII
		Anni di permanenza nel livello	Anni di permanenza nel livello	Anni di permanenza nel livello
III Parte	*B*	5 anni	10 anni	(*)
	A	5 anni	8 anni	(*)
II Parte	*B*	—	11 anni	(*)
	A	—	9 anni	(*)
I Parte	*B*	—	3 anni	(*)
	A	—	—	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età.

QUALIFICHE	Livelli			
	VI-bis	VII	VIII	VIII-bis
Maestro vice direttore	1	5,6 mesi	(*)	—
Maestro direttore	—	1	4	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 12

NOTE

Nota all'art. 8, comma 2:

I ruoli del personale della Polizia di Stato, che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, sono previsti dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982 - suppl. ord.), e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'art. 23:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 18 febbraio 1984 - suppl. ord.) concerne: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 18 febbraio 1984 - suppl. ord.) concerne: «Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

Nota all'art. 27, comma 1:

Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 è il seguente:

«Art. 68 *(Consiglio di amministrazione)*. — Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387».

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

Nota all'art. 28, comma 1:

Gli articoli 129 e seguenti del T. U. sugli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riguardano la dispensa dal servizio (artt. 129-130) ed il collocamento a riposo (art. 131).

Nota all'art. 28, comma 2:

Il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981) concerne: «Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio».

Nota all'art. 30, comma 1:

La legge 5 giugno 1965, n. 707 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 giugno 1965) concerne: «Norme sull'ordinamento della Banda del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato e avanzamento del personale appartenente al Complesso musicale». La legge 8 giugno 1971, n. 438 (in *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1971, n. 169) concerne: «Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882 e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

Nota all'art. 30, comma 2:

La tabella *B* annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707, è riportata nella tabella *E* allegata al presente decreto legislativo.

Nota all'art. 31:

Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982 - suppl. ord.) concerne: «Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia».

Nota all'art. 32:

La legge 10 ottobre 1986, n. 668 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 17 ottobre 1986 - suppl. ord.) concerne: «Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Nota all'art. 33:

V. nota sub art. 30, comma 2.

87G0374

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651983) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(411200871480) **L. 700**